

San Marino 7 Aprile 2024

Istanza n.15

Arengo del
07/04/2024

Ecc.mi Capitani Reggenti

Alessandro Rossi

Milena Gasperoni

Oggetto: cessione dei loculi avvenute precedentemente alla Legge 4 Febbraio 2010 n.35

I sottoscritti cittadini sammarinesi rivolgono la presente Istanza d'Arengo alle LL.EE per richiedere che le cessioni dei loculi, compresi anche ossari e nicchie cinerarie, avvenute precedentemente all'entrata in vigore della Legge 4 Febbraio 2010 n.35, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria del 15 Marzo 1910, siano perenni.

L'Ufficiale di Stato Civile, come previsto da Delibera del Congresso di Stato dell'8 Aprile 1927, stipulava degli atti di cessione di loculi e rilasciava ricevuta di quietanza indicando le diciture "acquisto di tombino" e/o "cessione di tombino" come da esempi di seguito allegati.

Pertanto i cittadini hanno fatto affidamento sul carattere perenne di tali cessioni dalle quali sono scaturiti diritti acquisiti, tanto che non era raro che i privati concedessero addirittura in prestito i loculi per la tumulazione temporanea di salme o che richiedessero l'acquisto dei loculi senza che vi fosse una necessità legata ad un decesso, ma in un'ottica invece preventiva e quindi nella convinzione (confermata anche dai documenti che ricevevano al momento della cessione del loculo) che sarebbero stati nella loro piena disponibilità senza un limite temporale.

Dal 1994 per limitare la cessione dei loculi, a seguito di disposizione del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la cessione degli stessi poteva avvenire solo in caso di decesso con ulteriore possibilità di cessione del loculo per il coniuge superstite.

Anche nella vicina Italia la materia è disciplinata operando un distinguo tra le concessioni perenni di loculi rilasciate prima del 10 Febbraio 1976 (data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n.803) e le concessioni traslative avvenute successivamente.

Si richiede pertanto di prevedere che le cessioni dei loculi, compresi anche ossari e nicchie cinerarie, avvenute in data anteriore all'entrata in vigore della Legge n.35 del 4 Febbraio 2010 rimangano assoggettate alla normativa prevista al momento della stipulazione dell'atto di cessione e che siano perenni.

Con i più deferenti saluti.